



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 99 – 06 APRILE 2022

Riunione del 30 marzo 2022

**41.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

Sig.ra Giada MAZZON

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Tullio Cristaudo Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 29/2021-22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

- MAZZON Giada: *“violazione dei principi generali della lealtà e probità sportiva e delle norme sul tesseramento per aver disatteso l'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla rituale visita medica necessaria per il rinnovo del certificato medico di idoneità sportiva agonistica propedeutico al tesseramento per la stagione agonistica 2021/22 determinando le seguenti violazioni normative: artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per l'udienza in videoconferenza del 30 Marzo 2022 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente personalmente l'incolpata che rilasciava spontanee dichiarazioni. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata;
- Preso atto delle spontanee dichiarazioni dalla stessa rilasciate in udienza;

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 02.11.2021 inoltrato dal sodalizio Energym Brema, nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Giada Mazzon la quale, benché regolarmente invitata a sottoporsi a visita medico sportiva per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2021/2022, come da documentazione allegata all'esposto, non aveva provveduto alla trasmissione del certificato medico sportivo richiesto per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata.

La Procura Federale ritenendo, pertanto, esaurita la fase istruttoria, deferiva l'incolpata innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, questo Tribunale, dopo aver esaminato attentamente gli atti oggetto del procedimento, in merito alla dedotta responsabilità disciplinare dell'atleta Giada Mazzon, per non essersi sottoposta alle rituali visite mediche di idoneità sportiva con il sodalizio di appartenenza, ritiene che gli elementi di colpevolezza forniti a carico dell'incolpata non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

Invero, il sodalizio esponente, allega all'esposto solo una copia della comunicazione del 13.09.2021 inviata al padre dell'atleta dal proprio indirizzo pec all'indirizzo di posta ordinaria mazzon.roberto@alice.it, senza fornire, in tal modo, adeguata prova in ordine al regolare ricevimento della predetta comunicazione da parte dell'atleta.

Pertanto, l'atleta Mazzon, nell'ambito delle spontanee dichiarazioni rilasciate in occasione dell'udienza, oltre ad evidenziare l'impossibilità a poter proseguire la pratica della pallavolo per sopraggiunte problematiche di carattere fisico, ha espressamente negato la circostanza di aver direttamente ricevuto formale comunicazione contenente l'invito ad effettuare la visita medica.



Agli atti non risulta, infatti, la necessaria attestazione di avvenuto ricevimento dell'invito ed in mancanza di tale prova, non potendosi riservare al solo invio ad un semplice indirizzo di posta elettronica ordinaria, peraltro apparentemente riferibile solo al genitore dell'atleta e senza alcun successivo riscontro, la valenza probatoria di atti certi come la raccomandata, il Tribunale ritiene non sia stata raggiunta la prova in ordine al ricevimento della comunicazione in esame da parte dell'atleta e, pertanto, la stessa dovrà andare esente da ogni responsabilità disciplinare in relazione al capo di incolpazione contestato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone il non luogo a sanzione a carico dell'atleta Giada Mazzon.

Roma, 06 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 aprile 2022